

Legge regionale 22 giugno 2017, n. 16.

“Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.
2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia.

Art. 2

(Accesso ai fondi per lo studio del tracciato)

1. Per l'accesso ai fondi, ai fini di studi ed indagini necessari per la redazione progettuale degli impianti elettrici ed opere accessorie, se non si ottiene il consenso dei proprietari, si applica la procedura dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); se il numero delle ditte interessate è superiore a venti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52 septies del d.p.r. 327/2001.

Art. 3

(Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione)

1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt presentano annualmente alla Regione ed ai Comuni interessati i propri programmi di sviluppo della rete.
2. La Regione, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti di programmazione territoriale o di loro varianti, promuove il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 per le opportune intese.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo gli interventi per le connessioni ai singoli siti di produzione e consumo.

Art. 4

(Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 è soggetta ad autorizzazione. Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano l'aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA sono soggette a procedura autorizzativa semplificata la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:
 - a) con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri;
 - b) in cavo sotterraneo, con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
 - c) le opere accessorie;
 - d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt;
 - e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, anche con varianti di tracciato che non comportano, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 40 metri lineari.
3. Il richiedente deve presentare all'ufficio regionale competente una denuncia, a firma del legale rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, da una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione dello stesso richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente.
4. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Campania, il richiedente può procedere alla realizzazione dell'opera.
5. In assenza di opposizioni da parte dei privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi necessari, è consentito all' esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 volt che si diramano da un impianto elettrico preesistente.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione né a procedura autorizzativa semplificata gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, compresi la sostituzione di parte dei componenti degli stessi, il loro adeguamento tecnologico, la posa e le varianti di tracciato concordate con i soggetti interessati all'opera.

Art. 5

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore ad 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Giunta regionale.

2. Se l'impianto interessa il territorio di due o più Regioni si applica l'articolo 1 sexies, comma 5 del decreto - legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

3. Il richiedente trasmette, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda è integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistono interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente lo attesta nella domanda di autorizzazione.

4. I pareri ed i nulla - osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il termine è interrotto se l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenta esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell'amministrazione. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. Decorso tali termini, il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione sul sito informatico della Regione oppure sul Bollettino regionale dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per quindici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei Comuni interessati. L'avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo, se il numero dei soggetti privati interessati è superiore a venti.

Art. 6

(Procedimento autorizzativo)

1. L'amministrazione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, ed invita lo stesso a formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni.

2. L'amministrazione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni.

3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo è di centottanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito informatico della Regione oppure sul Bollettino regionale dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5. Per i procedimenti per i quali non sono prescritte le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

4. L'amministrazione competente, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi, nelle modalità e nei termini previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per acquisire i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessarie oppure per acquisire quelli mancanti e rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 3.

Art. 7

(Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con territori soggetti a vincoli)

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversano o generano altri tipi d'interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessano territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportano il taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si sono pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.
2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione e gli enti interessati stipulano, se necessario, apposite convenzioni. In tali convenzioni può essere previsto il canone o l'indennità dovuta dall' esercente per l'utilizzazione del suolo pubblico o dell'eventuale infrastruttura pubblica; per la determinazione del canone o indennità si tiene conto del servizio pubblico espletato dall' esercente nonché dell'eventuale determinazione da parte di terzi della tariffa applicata dall' esercente per l'espletamento del servizio.

Art. 8

(Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione)

1. Se il richiedente intende ottenere con l'autorizzazione anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, se previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione di cui all'articolo 5 deve contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali. Per l'acquisizione degli eventuali nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso necessari può essere indetta, anche su istanza del richiedente, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990.
2. E' facoltà del richiedente, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 5 chiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14, comma 3 della legge 241/1990.
3. L'amministrazione competente regionale comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nel caso i destinatari interessati siano superiori a venti, con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del d.p.r. 327/2001. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente.
4. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza la costruzione e l'esercizio dell'opera, ne dichiara la pubblica utilità, dispone, se richiesta, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e costituisce, se occorre, variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento di autorizzazione comprende altresì la verifica ambientale, se prevista dalla normativa vigente, oppure la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla-osta comunque denominati necessari alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge.
5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, se richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 327/2001 e determina l'inizio del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del d.p.r. 327/2001.
6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e delle linee elettriche possono essere chieste all'amministrazione competente anche

successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1. In tal caso, il richiedente presenta apposita istanza, corredata da una relazione sommaria, che indica la natura e lo scopo delle opere da eseguire e completata con i nulla-osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso già acquisiti. Al procedimento si applicano i commi 1, 3, 4 e 5.

7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 4, commi 2 e 5 se in sede di realizzazione dell'opera, viene meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso formalizzi la sua opposizione, l'istante può chiedere che l'amministrazione competente regionale autorizzi gli impianti e ne dichiari la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate dall'opera ed il nominativo dei proprietari catastali. Al procedimento si applica il comma 3 ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5.

Art. 9

(Occupazione anticipata)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 22, comma 2 e dall'articolo 22-bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001 i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì essere emanati ed eseguiti, se l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, senza particolari indagini o formalità, determinando le relative indennità con le modalità di cui all'articolo 52-nonies del d.p.r. 327/2001.
2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

Art. 10

(Determinazione dell'indennità di servitù)

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, da corrispondere agli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del d.p.r. 327/2001 è commisurata:
 - a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato;
 - b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una larghezza di metri due ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e aree di cui alla lettera a);
 - c) per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b) con le seguenti modalità:
 - 1) ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile;
 - 2) ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque con colture compatibili con l'elettrodotto;
 - 3) ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza dell'elettrodotto.
2. Il valore dei terreni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è determinato:
 - a) se trattasi di area non edificabile, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'area, fatte palesi dall'effettiva utilizzazione economica di essa;
 - b) se trattasi di aree edificabili in base alle indicazioni dell'articolo 37 del d.p.r. 327/2001.

3. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta una indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di cultura effettivamente praticato.

4. Il calcolo effettuato come prescritto al comma 1, lettere a), b) e c) determina il valore per la servitù di elettrodotto amovibile nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile, il valore è aumentato del 50 per cento.

5. Al proprietario spetta, per le limitazioni al godimento della proprietà imposte dall'esigenza delle fasce di rispetto necessarie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico, una indennità aggiuntiva pari ad un decimo del valore della stessa. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono determinate secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Art. 11

(Comunicazione di fine lavori)

1. Entro i centoventi giorni successivi all'entrata in esercizio di un impianto con tensione d'esercizio superiore a 1.000 volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell'avvenuta fine lavori l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, inviando una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente. E' facoltà dell'autorità verificare, nei successivi centoventi giorni, la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato.

Art. 12

(Disposizioni urbanistiche)

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta a permesso a costruire o a denuncia d'inizio attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 e dall'articolo 8 comma 4, la costruzione di opere edilizie adibite a cabine elettriche primarie e secondarie con strutture di fondazione, è soggetta al rilascio del permesso a costruire o denuncia d'inizio attività ai sensi del d.p.r. 380/2001. Tali opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 17 del d.p.r. 380/2001 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente per l'area interessata.

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al comma 2 non ha conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato ai sensi dell'articolo 5, comma 3 si esprime, in merito alla localizzazione dell'opera, con delibera consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Il provvedimento di autorizzazione nel caso di cui al comma 3, determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio vigente.

Art. 13

(Revoca e sospensione)

1. L'autorizzazione è revocata se il titolare non adempie alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persiste in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida. Il provvedimento di diffida:

- a) intima la sospensione della costruzione e dell'esercizio dell'opera elettrica;
 - b) concede il termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni disattese;
 - c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione è revocata ed è intimata la demolizione.
2. L'autorizzazione può essere sospesa dall'autorità competente, per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio dell'impianto sospeso, l'autorizzazione è revocata e all'esercente l'impianto, salvo che tale condizione non sia allo stesso imputabile, è riconosciuto un equo indennizzo se la revoca ha comportato pregiudizi in danno all'esercente, a carico dell'amministrazione.
3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli interventi da eseguire.

Art. 14

(Inamovibilità)

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 volt sono inamovibili, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16.
2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 volt si considerano amovibili, salvo che non ne sia dichiarata, su richiesta motivata del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Art. 15

(Collaudo)

1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 4, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data informativa all'Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. Il collaudatore è nominato dall'autorità competente e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione d'impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione. In sede di accettazione dell'incarico il tecnico collaudatore rilascia una autodichiarazione attestante l'esclusione di qualsiasi collegamento con l'impresa titolare dell'autorizzazione e con l'impresa esecutrice dei lavori.
3. In sede di collaudo devono accertarsi:
 - a) l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - c) la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
 - d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
 - e) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Se le linee elettriche e le relative opere accessorie sono state costruite con l'impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione

e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne), e dai relativi decreti attuativi, gli accertamenti di cui al comma 3, lettera b) sono sostituiti da un attestato dell' esercente.

5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione, da parte dell' esercente, di una dichiarazione di conformità dell' opera alle norme tecniche vigenti redatta da un tecnico abilitato.

6. Il certificato di collaudo o la dichiarazione di conformità è trasmesso all' autorità competente che, in caso di esito negativo, procede ai sensi dell' articolo 13, comma 1.

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e dalla dichiarazione di conformità le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Art.16

(Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse)

1. L' Autorità competente può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente, se ne ricorrono le condizioni, l' equo indennizzo da corrispondere all' esercente e su chi gravi l' onere del pagamento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione della variante all' impianto, concordata con l' esercente ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e deve essere preceduto dalla comunicazione d' avvio del procedimento, a termini degli articoli 5 e 8.

Art. 17

(Disposizioni transitorie per gli elettrodotti)

1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l' autorizzazione alla costruzione ed all' esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' esercente può chiedere l' autorizzazione all' amministrazione competente, presentando un' istanza corredata da:

a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L' amministrazione regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell' istanza, prende atto dell' elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino regionale. La pubblicazione dell' elenco equivale all' autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell' esercente, di dichiarazione di conformità dell' opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati redatta da un tecnico abilitato.

4. Le società titolari delle opere di rete con tensione nominale superiore a 20.000 volt trasmettono alla Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno per le nuove opere e per le modifiche apportate alle opere esistenti, il layout degli impianti in esercizio in formato digitale georeferenziato.

Art. 18

(Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti)

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

Art. 19

(Oneri regionali per attività istruttoria)

1. La Giunta regionale con propria delibera definisce gli oneri istruttori per ciascuno dei procedimenti previsti dalla presente legge.

Art. 20

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale. Gli oneri finanziari delle procedure previste sono a carico dei richiedenti le autorizzazioni. La Regione provvede all'adempimento dei compiti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Aniello Fiore, Luigi Bosco, Tommaso Casillo, Vincenzo Maraio, Maurizio Petracca, Alfonso Piscitelli, Francesco Moxedano, Mario Casillo, Gianluca Daniele e Michele Schiano Di Visconti.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 16 settembre 2016, con il n. 350 del registro generale ed assegnata alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e III e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 giugno 2017.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Articolo 15: "Disposizioni sulla redazione del progetto".

"1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere."

Articolo 52-septies: "Disposizioni sulla redazione del progetto".

"1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i

nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e 3."

Note all'articolo 5.

Comma 2

Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239: "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica".

Articolo 1-sexies: "Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici".

Comma 5: "5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione".

Comma 3

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Articolo III: "Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 20 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia.

La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio civile, a disposizione delle autorità suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto è trasmessa al Ministro delle comunicazioni perché ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico."

Articolo 120: "Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità."

Note all'articolo 6.

Comma 4

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 14: "Conferenza di servizi".

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 14-bis: "Conferenza semplificata".

"1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le

modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

Articolo 14-ter: "Conferenza simultanea".

"1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma."

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."

Articolo 14-quater: "Decisione della conferenza di servizi".

- "1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies*. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-*ter*, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."

Articolo 14-quinquies: "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti".

- "1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti."
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della

determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione."

Articolo 15: "Accordi fra pubbliche amministrazioni".

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."

Articolo 16: "Attività consultiva".

"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. (69)

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni."

Articolo 17: "Valutazioni tecniche".

"1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,

entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Articolo 17-bis: "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici".

"1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi."

Articolo 18: "Autocertificazione".

"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare."

Articolo 18-bis: "Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni".

"1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata

immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Articolo 19: "Segnalazione certificata di inizio attività - Scia".

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato,

decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'

attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

5. Abrogato

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 19-bis: "Concentrazione dei regimi amministrativi".

"1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato".

Articolo 20: "Silenzio assenso".

"1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".

5-bis. Abrogato.".

Articolo 21: "Disposizioni sanzionatorie".

"1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Abrogato.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.".

Note all'articolo 8.

Commi 1 e 2

Legge 7 agosto 1990, n. 241 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 6.

Articolo 14 già citato nella nota al comma 4 dell'articolo 6.

Commi 3 e 5

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Articolo 17: "L'approvazione del progetto definitivo".

"1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio."

Articolo 52-ter: "Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento".

"1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale."

Titolo II Disposizioni Generali - Capo IV - La fase di emanazione del decreto di esproprio

Note all'articolo 9.

Commi 1 e 2

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Articolo 22: "Determinazione urgente dell'indennità provvisoria".

Comma 2: "2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50."

Articolo 22-bis: "Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione".

Comma 2: "2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50."

Articolo 52-nonies: "Determinazione dell'indennità di espropriazione".

"1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

Note all'articolo 10.

Commi 1 e 2 lettera b)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 già citato nella nota al comma 1 dell'articolo 2.

Articolo 37: "Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile".

"1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.

4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area.

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1 e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari".

Articolo 44: "Indennità per l'imposizione di servitù".

"1. E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità

economica cui il proprietario non ha diritto.

3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno."

Comma 5

Legge 22 febbraio 2001, n. 36: "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Articolo 4: "Funzioni dello Stato".

Comma 2: "2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti."

Note all'articolo 12.

Commi 1 e 2

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Articolo 17: "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)".

"1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
 - b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
 - c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
 - d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzarsi su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
- 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione."